

**Edizione di venerdì 21 marzo 2014**

## **IVA**

[Cessioni non intracomunitarie](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

## **PENALE TRIBUTARIO**

[La crisi economica “giustifica” il reato di mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto](#)

di **Luigi Ferrajoli**

## **ACCERTAMENTO**

[Quando il fisco è perfetto](#)

di **Maurizio Tozzi**

## **ACCERTAMENTO**

[Incrementi patrimoniali con giustificazioni ampie nel redditometro](#)

di **Nicola Fasano**

## **ACCERTAMENTO**

[Sanzioni amministrative e rapporto con il commercialista](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[Nei dintorni del Canale Mussolini](#)

di **Chicco Rossi**

## IVA

---

### **Cessioni non intracomunitarie**

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

L'art. [41 D.L. 331/1993](#) disciplina le **cessioni intracomunitarie** e prevede, quale regola generale, il soddisfacimento di alcune **condizioni** al fine di poter beneficiare del regime di **non imponibilità**.

In particolare, è necessario che la cessione avvenga tra due **soggetta iva**, sia a **titolo oneroso**, sia presente l'acquisizione o il trasferimento di un **diritto di proprietà** o di altro diritto reale sui beni, ci sia il **passaggio della merce** da un paese comunitario ad un altro.

Le cessioni di beni per le quali manca uno soltanto dei **presupposti** sopra riportati seguono l'imposizione interna prevista dal D.P.R. n. 633/1972.

Sono tuttavia presenti alcune **eccezioni**.

Il comma 2 lett. c), ad esempio, assimila alle cessioni intracomunitarie **l'invio** di beni nel territorio di **altro Stato membro**, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo dal territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un **titolo diverso** da quelli indicati nel **successivo comma 3** (che esamineremo a breve) di beni ivi esistenti. Si tratta, in sostanza, del **trasferimento di merce** in un altro Paese UE in un **deposito** a disposizione del soggetto iva italiano.

Lo scopo è quello di poter effettuare una cessione a terzi in **tempi più rapidi** al fine di poter soddisfare le esigenze di mercato.

La fattispecie evidenziata rappresenta una chiara eccezione alla regola generale in quanto in questo caso **difetta** il **requisito** dell'**onerosità** e del **trasferimento di proprietà** del bene a un soggetto terzo. Nonostante ciò la norma assimila il trasferimento ad una cessione intracomunitaria e il soggetto passivo iva italiano dovrà nominare un **rappresentante fiscale** o un'**identificazione diretta** nell'altro Stato UE per poter porre in essere – in tale paese – l'acquisto intracomunitario.

Il successivo comma 3 prevede **l'eccezione all'eccezione**.

Infatti, **non** si configura la **cessione intracomunitaria** in alcuni casi di **passaggio** al proprio **deposito** (ossia la disposizione di cui al comma 2, lettera c) sopra esaminata).

La prima ipotesi è quella dei beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o di operazioni di **perfezionamento** o di **manipolazioni** usuali indicate nell'articolo [38 comma 5 lettera a\) del D.L. 331/1993](#).

Si tratta dei beni che vengono inviati in un altro Paese comunitario per subire una **lavorazione** al termine della quale **tornano** in **Italia** allo stesso operatore che li aveva inviati in lavorazione.

Il soggetto iva italiano riceverà in questi casi una **fattura** che, rientrando nella regola generale dell'art. **7 ter** del D.P.R. Iva, sarà soggetta **all'inversione contabile** in Italia con il metodo dell'integrazione della fattura.

L'impresa italiana che invia i beni deve rilevare la loro uscita ai soli **fini statistici** nei modelli **Intrastat** (se li presenta con cadenza mensile) e deve annotare la loro movimentazione in un apposito **registro** previsto dall'articolo [50, comma 5 D.L. 331/1993](#) ossia il registro di carico e scarico delle **lavorazioni**.

La norma prevede, infatti, che i movimenti relativi ai **beni spediti** in altro Stato della **Comunità economica** europea o da questo provenienti in base ad uno dei **titoli non traslativi** di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972.

È di tutta evidenza che se i beni al **termine** della **lavorazione non rientrano** in **Italia** allo stesso operatore che li aveva inviati ma risultano oggetto di una **successiva cessione**, con spedizione degli stessi ad un terzo cessionario, l'operatore italiano dovrà acquisire una **partita IVA** in quello Stato (come identificazione diretta o rappresentante fiscale) per adempiere agli obblighi di acquisto intracomunitario del bene e di vendita dei prodotti ottenuti dalla lavorazione.

La seconda casistica di **esclusione** dall'alveo delle **cessioni intracomunitarie** è rappresentata dai beni che sono **temporaneamente utilizzati** per eseguire delle **prestazioni**.

È il caso delle **attrezzature** che, ad esempio, **l'artigiano** reca con sé per eseguire le prestazioni. Questi beni non vanno rilevati nei modelli Intrastat, neppure ai fini statistici, ma devono essere movimentati nel registro di cui al citato articolo 50 comma 5.

Infine, non costituiscono **cessioni intracomunitarie** il trasporto di beni in un altro stato UE nell'ipotesi in cui se fossero ivi importati, beneficerebbero della **ammissione temporanea** in totale esenzione dai dazi doganali.

È l'ipotesi, ad esempio, dei beni trasferiti in un altro stato UE in occasione di **mostre, fiere o manifestazioni**. I modelli Intrastat devono essere compilati agli effetti fiscali e statistici esclusivamente nell'ipotesi di **cessione** dei beni all'estero facendo riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura emessa.



## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***La crisi economica “giustifica” il reato di mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto***

di **Luigi Ferrajoli**

La **crisi economica**, intesa anche come **crisi di liquidità**, assurge sempre più spesso negli ultimi tempi quale elemento di interesse nelle pronunce giurisprudenziali che abbiano ad oggetto la punibilità, sotto il profilo **penale**, dei contribuenti che si trovino in tale condizione al momento del termine previsto per il versamento delle imposte.

Sul punto, si ritiene opportuno segnalare la recentissima sentenza del **Tribunale di Roma, Sezione Sesta Penale, n. 105 del 07/1/2014** che ha assolto il legale rappresentante di una società di capitali che non aveva versato, nei termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale (**articolo 10 ter D.Lgs. 74/2000**).

Nel provvedimento in esame, il proscioglimento è stato pronunciato con la formula **“il fatto non costituisce reato”**, dando cioè rilevanza, nel caso di specie, al difetto dell'elemento soggettivo richiesto dalla configurabilità dell'illecito.

Trattasi di una sentenza molto interessante in quanto, nel corpo della motivazione, il Tribunale, dopo avere preliminarmente affermato che *“la concreta esistenza di una crisi economica non è di per sé idonea a incidere sull'atteggiamento doloso eventualmente tenuto dal contribuente”*, ripercorre i vari indirizzi dottrinali e giurisprudenziali in materia, enucleandone tre in particolare.

Un primo orientamento considera la situazione di crisi come elemento che renderebbe **non esigibile** dal soggetto una condotta conforme alla pretesa punitiva: il Tribunale, tuttavia, non aderisce alla tesi anzidetta, in quanto, secondo il Giudice, la mancanza di una norma, costituzionale o primaria, che espressamente preveda la categoria dell'inesigibilità e che la renda idonea a qualificarsi categoria generale dell'ordinamento penale, escluderebbe la condivisibilità di tale tesi.

Un secondo indirizzo propende per la crisi economica intesa come peculiare ipotesi di **stato di necessità**: anche in questo caso il Tribunale dissente, affermando la natura eccezionale di norme quali quelle sullo stato di necessità, la cui applicazione analogica *“condurrebbe agli stessi risultati del riconoscimento dell'inesigibilità come categoria generale dell'ordinamento”*.

La terza via, a cui il Tribunale dichiara di conformarsi, ritiene invece applicabile il disposto dell'articolo **45 Cod.Pen.**, che esclude la punibilità del soggetto qualora il fatto sia stato commesso per **caso fortuito** o **forza maggiore**.

Più specificamente, secondo il Giudice, la crisi economica deve essere qualificata *“alla stregua di una **forza esterna** in grado di condizionare la condotta del sostituto d'imposta, il quale non avrà alcuna possibilità se non quella di agire illecitamente”*.

Per poter essere suscettibile di tale valutazione, tuttavia, la crisi economica dovrà necessariamente richiedere l'avveramento di due **condizioni**: non dovrà essere imputabile al contribuente, altrimenti verrebbe a mancare il requisito dell'**imprevedibilità**; non possa essere fronteggiata tramite il ricorso *“ad idonee misure da adottarsi in concreto”*.

In particolare, proprio questo ultimo aspetto dovrà, caso per caso, essere valutato rigorosamente dal Giudice, per accertare se il soggetto abbia **concretamente** affrontato la crisi adottando gli strumenti necessari per reperire *“le risorse necessarie a consentire il corretto e tempestivo adempimento delle **norme tributarie**”*, anche contemperando il parallelo interesse alla continuazione dello svolgimento dell'attività di impresa.

Si sottolinea che, nell'ipotesi in esame, l'imputato aveva chiesto **aumenti di fido** agli istituti bancari, richiesto l'anticipo della rateizzazione del debito presso l'Agenzia delle Entrate. Ricevuto diniego per mancanza di **garanzie**, il medesimo aveva richiesto mutui garantiti da ipoteca iscritta su beni personali, circostanza che aveva consentito successivamente di superare la crisi societaria e versare gli importi dovuti, seppur in ritardo e rateizzati.

In conclusione, il Tribunale ha dunque ritenuto che, avendo l'imputato predisposto misure astrattamente **idonee** a superare la crisi, *“il sopraggiungere di eventi o circostanze che abbiano concretamente inficiato e precluso il superamento della stessa (il diniego della concessione di fido e della tempestiva rateizzazione del debito tributario), configuri il ricorrere dell'ipotesi di **causa maggiore** impeditiva della condotta penalmente lecita”*.

Peraltro, come si è letto sugli organi di stampa di recente, il Governo – con una nota del sottosegretario all'Economia – si è impegnato a intervenire sulla questione in sede di attuazione della delega fiscale (L. 11.3.2014 n.23, in vigore dal 27 marzo scorso), recependo pertanto l'orientamento giurisprudenziale descritto sulla mancanza di liquidità temporanea dei soggetti tenuti al versamento dell'IVA.

## ACCERTAMENTO

---

### **Quando il fisco è perfetto**

di **Maurizio Tozzi**

Si registra con particolare meraviglia mista a “irrefrenabile” gioia una scelta da parte di un Ufficio periferico che dovrebbe rappresentare la normalità, ma che invece al momento si manifesta quale “prima assoluta”. L’auspicio è che possa rappresentare un’apripista, con conferme sempre più diffuse e soprattutto sottolineatura, a livello centrale, del buon operato effettuato. Raccontiamo subito l’accaduto. Un contribuente è accertato in maniera alquanto anomala e propone ricorso, **nella falsa e illusoria convinzione** (invero dei professionisti), **di avere vita facile in commissione tributaria**. Deve dirsi che i professionisti in questione sono stati alquanto avventati nel fornire ampie garanzie, confidando nella incontrovertibilità della norma di riferimento. Come volevasi dimostrare, la commissione tributaria provinciale interpellata respinge il ricorso, avvalorando la tesi del fisco. Al che i professionisti, alquanto ridimensionati nelle convinzioni e soprattutto mortificati agli occhi del cliente, propongono appello, **ribadendo le proprie idee e soprattutto sottolineando l’infondatezza dell’avviso di accertamento**. Con estremo stupore, positivo, giunge la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate con contestuale richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Quale il motivo? È utile leggere testualmente la motivazione dell’Ufficio: *“tenuto conto che l’Ufficio ha ritenuto non provato con un sufficiente grado di certezza una occultazione di corrispettivo si ritengono valide le ragioni esposte nell’appello e ne consegue l’insostenibilità della pretesa erariale in toto, pur in presenza di una sentenza favorevole della Commissione Tributaria Provinciale”*. Peraltro, nella separata autotutela inviata alla parte appellante, è scritto chiaramente: *“(…) la presenza di una sentenza favorevole all’Ufficio non è di ostacolo all’adozione di un provvedimento di autotutela atteso che non si è formato il giudicato di merito sul punto”*. In primo luogo, appare inutile sottolineare la commozione dei professionisti, le cui ragioni esposte nell’appello sono state ritenute valide, affermazione che li ha “riabilitati” agli occhi dell’ormai scettico cliente. In secondo luogo, divenendo seri, è importante sottolineare la correttezza dell’operato dell’amministrazione in questione (Agenzia delle Entrate di Latina, Ufficio Legale). Con questa autotutela, infatti, è stato **valorizzato il reale obiettivo dell’amministrazione finanziaria**, ossia quello di far rispettare il principio inviolabile dell’articolo 53 della Costituzione, in forza del quale la tassazione deve essere giusta (e non la maggiore possibile).

Dopo di che sia consentita una riflessione. In precedenza ho usato termini quali “stupore”, “meraviglia”, etc. Questi termini sono (o almeno dovrebbero esserlo), totalmente errati. **Non dovrebbe, infatti, sussistere alcun stupore innanzi un atteggiamento simile**. Il problema in realtà è dato dall’esperienza concreta quotidiana, a prescindere da quanto affermato dai vertici

dell'Agenzia delle Entrate. Sul territorio, purtroppo, si assiste spesso e volentieri ad atteggiamenti vessatori ed esagerati, nonché intransigenti, da parte di chi è preposto al controllo. Spesso si incontrano funzionari che si trincerano dietro affermazioni del genere: *“sia chiaro, poi un'adesione oltre il 40% non la lasciano effettuare”*. O ancora: *“bisogna raggiungere l'obiettivo e allora...”*. E via dicendo, le casistiche sono tantissime, così come le testimonianze raccolte. Lo “stupore” e anzi lo sdegno deve essere manifestato in relazione a tali comportamenti; sdegno, peraltro, che dovrebbe essere condiviso a livello centrale dall'amministrazione finanziaria, laddove piuttosto che cercare di difendere l'indifendibile, **qualcuno dovrebbe farsi carico di reperire informazioni del genere e intervenire per correggere detti comportamenti**. Ben vengano, dunque, decisioni come quella in commento. L'auspicio è che si possano sempre più fare strada dei principi e dei concetti fondamentali nell'indirizzare l'azione dell'amministrazione finanziaria. Ne vengono in mente almeno 3, fondamentali per una concreta convivenza e “reciprocità”, come sancito dallo Statuto del Contribuente:

1. **Il rispetto dell'articolo 53 della Costituzione.** Gli accertamenti devono essere ispirati da tale insuperabile baluardo. Si pensi alle indagini finanziarie. Assistere a veri scempi, come la mera sommatoria spropositata di versamenti e prelevamenti, senza riconoscimenti di costi, è assolutamente intollerabile. Non tutti gli Uffici si comportano in tal modo, per fortuna; ma alle volte si assiste anche a risultanze inconcepibili e pazzesche, che oggi **alla luce dell'abbassamento delle soglie del reato tributario sono oltremodo pericolose**;
2. **La valorizzazione delle fasi dell'accertamento con adesione e della mediazione.** La mediazione deve essere ampliata quale limite di riferimento. L'adesione deve essere modificata in ordine al confronto, dovendosi anche in tal caso far intervenire un soggetto diverso da colui che ha concluso le operazioni di accertamento. Ma soprattutto, **devono essere abrogate le determinazioni forfettarie**. Non hanno senso e giustificazione normativa. Se interpellati, i vertici diranno sempre che non ciò non accade. La realtà, che non può nascondersi, è che se l'adesione, sulla base dei documenti prodotti, conduce oltre certi livelli di annullamento dell'accertamento, scatta una “strana” ritrosia alla definizione. Di contro, si assiste all'assurdo del riconoscimento di abbattimenti forfettari a vantaggio di soggetti che non hanno il minimo straccio di prova difensiva. **Questi meccanismi sono da “estirpare”** in toto: se non vi sono le condizioni di riduzione, l'accertamento resta intatto. Se invece un accertamento di 100 mila euro, deve essere ricondotto sulla base dei documenti a 6.300,00 euro, questa riduzione deve essere effettuata, senza dubbio alcuno;
3. **L'utilizzo dell'autotutela.** Se “premi produttività” devono esserci, devono essere ancorati alla “deflazione” del contenzioso. Da qualche parte l'idea è stata sollevata e chi scrive condivide a pieno: gli obiettivi di accertamento non devono essere i soli a condurre a determinati riconoscimenti. Deve invece essere stabilita una **percentuale di non ricorso al contenzioso**. Solo in tal modo si avrà modo di apprezzare la bontà dell'accertamento: o da un lato è l'accertato ad attestare, indirettamente, tale bontà (non ricorrendo), oppure è l'ufficio, con l'autotutela, a cancellare un atto sbagliato.

Speriamo a breve di essere costretti a manifestare stupore a fronte dei residuali atteggiamenti

poco virtuosi dell'Agenzia delle Entrate. Nel frattempo, vivi complimenti all'Ufficio di Latina.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Incrementi patrimoniali con giustificazioni ampie nel redditometro***

di **Nicola Fasano**

Per la prova contraria rispetto agli **incrementi patrimoniali** contestati dal Fisco nell'ambito del **redditometro** basta documentare la disponibilità di redditi sufficienti a far fronte a tali incrementi, **non è** invece **necessario** dimostrare che **proprio quei redditi** siano stati impiegati per affrontare le "spese per incrementi patrimoniali" recuperata a tassazione dall'Ufficio.

E' questa l'importante precisazione contenuta nella [sentenza n. 6396 del 19/3/2014](#) della Corte di Cassazione che conferma un orientamento già emerso in vari giudizi di merito.

La sentenza è ancor più importante in quanto si **discosta espressamente** dal precedente filone, cristallizzato in particolare nella **sentenza n. 6813 del 20/3/2009**, spesso citata dagli Uffici negli accertamenti, secondo cui ai fini della prova contraria rispetto agli incrementi patrimoniali, «... *non è sufficiente la prova della sola disponibilità di "redditi" – e men che mai di "redditi esenti" ovvero di "redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta" – ma è necessario anche la prova che la "spesa per incrementi patrimoniali" sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito (ovviamente dichiarato), ma proprio con redditi "redditi esenti o ... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta"*». Secondo questa interpretazione «... *senza (la prova anche de) il nesso eziologico tra possesso di redditi e spesa "per incrementi patrimoniali", questa spesa (siccome univocamente indicativa, per presunzione di legge, della percezione di un reddito corrispondente) continuerebbe a produrre i suoi effetti presuntivi a danno del contribuente, non avendo lo stesso superato la forza della presunzione iuris tantum ("la stessa si presume") posta, a suo svantaggio dalla norma...».*

Ebbene, è evidente come **tale indirizzo**, più volte criticato anche in dottrina, **si spinge ben oltre il tenore letterale** della norma. Correttamente la Suprema Corte, con la sentenza n. 6396/2014, osserva che il sesto comma dell'art. 38 DPR n. 600 del 1973, nella versione *ratione temporis* vigente, dispone testualmente che "... Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da **redditi esenti** o da **redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione". La disposizione in esame, pertanto, **non impone affatto la dimostrazione dettagliata** dell'impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento, semmai richiedendo al contribuente di vincere la presunzione che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi. Il che, precisa la Corte, significa che **nessun'altra prova** deve dare la parte contribuente circa

l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi.

Viene quindi **inequivocabilmente “spezzato” il nesso eziologico**, tanto caro agli Uffici, che in molti casi porta a una “prova diabolica” impossibile da fornire. Questo, ovviamente, **non significa che in sede di difesa sia sufficiente un astratto e generico riferimento** alla capacità reddituale del contribuente in relazione al periodo di imposta oggetto di accertamento, non potendo rilevare, per esempio, ai fini della prova contraria, eventuali donazioni che siano ricevute, sempre nel medesimo periodo di imposta, ma dopo il pagamento del prezzo del bene che ha generato l'incremento patrimoniale.

Proprio sulla questione delle **donazioni fra familiari**, inoltre, la sentenza in commento offre un ulteriore assist al contribuente. La Suprema Corte, infatti, “bacchetta” la Commissione Tributaria Regionale per non aver considerato la donazione pari a 700.000 euro fatta **tramite bonifico** dalla madre del contribuente accertato, risultante anche da una scrittura privata, seppur non autenticata e senza data certa.

L'indirizzo emerso nella sentenza in esame, è riferito al “**vecchio**” redditometro e pare ineccepibile. Il principio, peraltro, **può essere esteso nella sostanza anche al “nuovo”** redditometro (applicabile per gli anni di imposta dal 2009 in avanti), laddove da un lato la Tabella A del D.M. 24/12/2012 prevede che gli incrementi patrimoniali siano considerati **scomputando i disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti** (o anche di anni più risalenti, come precisato dalla [circolare 24/E/2013](#), par. 3.6.7), dall'altro, l'“attuale” art. 38, comma 4, D.P.R. 600/1973 riconosce espressamente la possibilità di giustificare le spese (a maggior ragione, si ritiene, quelle consistenti in incrementi patrimoniali) contestate dal fisco **con qualsiasi reddito legalmente escluso dalla formazione della base imponibile**. Tuttavia, considerato che il legislatore (e l'Agenzia delle entrate nel D.M. 24/12/2012), dal punto di vista del tenore letterale della norma, pare aver spostato l'attenzione dalla giustificazione del generico scostamento fra reddito sintetico accertato e reddito dichiarato, alla prova relativa al **più specifico finanziamento delle spese contestate**, è bene che si utilizzino sempre strumenti di pagamento/trasferimento tracciabili, e in sede di difesa, per quanto possibile, si eccepisca una ricostruzione dettagliata della provvista con la quale l'incremento patrimoniale è avvenuto.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Sanzioni amministrative e rapporto con il commercialista***

di **Giovanni Valcarenghi**

Che succede quando **un contribuente incarica un professionista** (o sostiene di averlo incaricato) di svolgere un adempimento fiscale **e**, invece, lo stesso **adempimento non viene posto in essere**? Si possono ravvisare **elementi di responsabilità a carico del commercialista**?

La vicenda appare di assoluta attualità, specialmente in questi periodi di crisi, per il semplice fatto che, da un lato, sono numericamente **incrementate le liti** aventi ad oggetto l'addebito di responsabilità per errori o mancanze professionali e, per altro verso, **la giurisprudenza tende ad estendere la responsabilità** degli errori a carico del commercialista.

Lo spunto di riflessione ci è fornito da una recente sentenza della **Cassazione, la numero 5965 depositata lo scorso 14 marzo**, che si è occupata di una vicenda che vedeva contrapposti cliente e commercialista. In particolare, a seguito di un PVC, veniva **emesso avviso di rettifica** ad un contribuente che provvedeva ad impugnarlo **in commissione tributaria**, con scarso successo, ottenendo **un diniego**. Nelle more, veniva emanata la legge 289/2002 che consentiva la possibilità di **accedere al condono per definire la lite pendente**, con pagamento del 50% della imposta accertata, senza addebito di interessi e sanzioni. Secondo la difesa del contribuente, lo stesso aveva **affidato l'incarico** di perfezionare il condono **ad un professionista che, invece, non avrebbe provveduto**, con la conseguenza che la sentenza si cristallizzava per mancata impugnazione e veniva **emessa cartella esattoriale per il recupero del dovuto**.

Avverso tale cartella **ricorreva ancora il contribuente**, chiedendo di annullare la sanzione **addossando la responsabilità al commercialista** che non avrebbe provveduto alla presentazione della istanza di sanatoria. La CTP accoglieva tale ricorso; la CTR, adita dall'Agenzia delle entrate, invece, riformava la sentenza ritenendo corretto l'addebito delle sanzioni al contribuente.

In Cassazione, il contribuente lamentava che la CTR avrebbe dovuto **escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo nell'illecito tributario**, addossando le sanzioni al professionista a motivo della sua negligenza nello svolgimento dell'incarico; peraltro, la Commissione avrebbe dovuto disporre la **sospensione del giudizio nell'attesa dell'esito della controversia civile** in corso. Inoltre, richiamando l'articolo 6 del decreto legislativo 472/1997, si doleva del fatto che la CTR si sarebbe limitata a ritenere legittime le sanzioni, senza motivare in ordine alla responsabilità del professionista.

Tali **motivi** sono stati **ritenuti infondati dalla Cassazione** che ha, dapprima, rilevato che l'articolo 6 del decreto 472/1997 prevede che il **contribuente non sia punibile** quando dimostri che il **pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi**. Peraltro, riscontra ancora la Corte, la **sospensione del giudizio** risulta del tutto **discrezionale** e non obbligatoria.

Ma la cosa più importante, forse, è che la sentenza afferma che **il contribuente** trascura di *considerare che lui stesso avrebbe dovuto vigilare sull'operato del consulente e dimostrare comunque la completa assenza di sua responsabilità nella mancata presentazione della domanda di condono*. Infatti, l'articolo 5 del più volte richiamato decreto 472/1997 prevede che *l'azione od omissione causativa della violazione sia volontaria (ossia compiuta con coscienza e volontà) e colpevole (ossia compiuta con dolo e negligenza) e la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente*. In sostanza, va **esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa**.

La sentenza, infine, crea un parallelo con il contenuto di altre pronunce, nelle quali era stata sostenuta la **correttezza dell'operato dell'ufficio** (che addebitava le sanzioni), ove fosse **dimostrata la culpa in vigilando del contribuente**, che era stato avvisato dal proprio commercialista di non aver ricevuto dal precedente consulente parte della contabilità, con conseguente impossibilità di adempiere l'incarico ricevuto.

A prescindere dalla particolarità della casistica, a me pare che dalla sentenza si possa ricavare un **monito preciso** che ci dovrebbe accompagnare nell'attività quotidiana; vale a dire rammentare **l'importanza del mandato professionale** (che dovrebbe essere sempre redatto), delle comunicazioni più o meno ufficiali con il cliente e dell'importanza che sia chiaro ad entrambe le parti la circostanza che la prestazione possa essere effettivamente svolta. Ci avviciniamo al periodo delle dichiarazioni, ed in tal senso **l'impegno a trasmettere** rappresenta una testimonianza pratica della tematica in discussione.

Per altro verso, potremmo dire che il **contribuente non può dormire sonni tranquilli** anche quando abbia incaricato un professionista, in quanto **a suo carico graverebbe comunque un dovere di sorveglianza** sull'espletamento dell'adempimento; a tale riguardo, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, ove si prevede specificamente tale onere di vigilanza, sembrano essere perfettamente allineate con il principio affermato dalla sentenza in commento.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Nei dintorni del Canale Mussolini***

di **Chicco Rossi**

La **primavera** ormai è prepotentemente **arrivata** e ovunque ci si guardi intorno si vedono alberi in fiore.

La speranza è che non subentri un drastico abbassamento delle temperature a discapito dei raccolti di frutti che da maggio in poi allietteranno i nostri palati.

Quale occasione migliore per iniziare a fare delle gite in campagna alla scoperta della natura e in attesa di poter finalmente sfoggiare i nostri fisici scolpiti durante l'inverno a suon di calici di vino e piatti calorici?

Destinazione di questa settimana è il **basso Lazio** e più precisamente la provincia di **Latina** terra che molte delle sue fortune le deve al **Ventennio**, periodo in cui si realizzò la bonifica delle paludi pontine e in cui **Pennacchi** ha ambientato la storia della famiglia **Peruzzi** che dalla pianura padana si trasferì nell'**Agro pontino**, allora chiamato **Canale Mussolini**.

Ma il nostro punto di partenza è **Sermoneta** e il castello che la domina: il **castello Caetani**, famiglia di appartenenza di quell'"anagnino" di **Bonifacio VIII** (comunicazione di servizio: non ho avuto notizie sul **Cerciole**. Chi doveva capire ha capito).

Il paese, di origine medievale, sorge su una collina che erge 257 metri sul livello del mare.

Il castello, creato per svolgere una funzione di fortezza, eretto per volere della famiglia degli **Annibaldi** nel '200, merita una visita. Si può sognare passeggiando per le stanze che ospitarono non solo Bonifacio VIII, ma anche figure reali quali **Federico II** e **Carlo V**, papi come **Gregorio XIII** e **Sisto V**, nonché la leggendaria **Lucrezia Borgia**, figlia di quell'Alessandro VI salito agli onori televisivi.

Prima di uscire dal castello bisogna passare dalle stalle e immedesimarsi in quella coppia fantastica che fu il duo **Benigni-Troisi** del "*Non ci resta che piangere*".

Ma è il paese stesso che merita una tranquilla e rilassante passeggiata tra i suoi stretti vicoli che nascondono dietro ogni angolo sorprese come la chiesetta di **San Michele Arcangelo** o la **Loggia dei mercanti**, costruita nel 1446, e tutt'ora inconfondibile per le arcate gotico-rinascimentali.

Terminata la visita al paese, la destinazione è il **Giardino di Ninfa**, il cui nome deriva proprio dal fiume Ninfa che lo alimenta e trionfo di corsi di acqua e laghetti artificiali.

Ninfa divenne di proprietà dei Caetani per volere di Bonifacio VIII che tanto agì e intervenne affinché il nipote **Pietro II Caetani** ne diventasse proprietario. Pietro ampliò il castello della città, aggiungendo la cortina muraria e realizzò il palazzo baronale. Nel XVI secolo il cardinale Nicolò III Caetani, amante della botanica, diede mandato a **Francesco da Volterra** per costruire un giardino delle sue delizie: l'attuale Giardino di Ninfa ove è possibile ammirare 19 varietà di magnolia decidua, betulle, iris acquatici, e aceri giapponesi.

Alla luce dell'anticipo della primavera è possibile ammirare la fioritura dei ciliegi ornamentali. Il giardino ospita oltre **1300 specie di alberi e di fiori**, su tutte la rosa con molte varietà, che si dipanano per gli oltre 8 ettari di parco.

A chiudere questa prima giornata non resta che andare a visitare l'**Abbazia di Valvisciolo**, capolavoro di stile romanico-circostense, secondo nella zona alla sola **Abbazia di Fossanova**. La tradizione vuole che questa abbazia sia stata fondata nel XII secolo da monaci greci e sia stata occupata e restaurata dai Templari nel XIII secolo a cui subentrarono i Cistercensi.

La leggenda narra che, nel 1314, quando venne posto al rogo l'ultimo Gran Maestro Templare, **Jacques de Molay**, gli architravi si spezzarono.

Questa volta Chicco Rossi non vi porta in una trattoria o in un ristorante alla moda ma a fare un bel **picnic** sulla spiaggia mangiando come antipasto delle insuperabili **olive romane** di dimensioni quasi transgeniche sorseggiando un **Cincinnati brut** dell'omonima Cantina Cincinnati, ottenuto in purezza dal vitigno autoctono Bellone.

A seguire, come non si può addentare uno splendido panino con il **prosciutto di Bassiano**? E da bere?

**Mater Matuta**, dea del Mattino o dell'Aurora e quindi protettrice della nascita degli uomini e delle cose, e attuale Syrah all'(85%) e Petit Verdot al 15% del Casale del Giglio, di lunga gestazione e di particolare vinificazione se è vero i due vitigni sono oggetto di differenti tecniche. I vini subiscono un invecchiamento in *barriques* nuove per 22–24 mesi a cui fa seguito un periodo di affinamento in bottiglia per ulteriori 10–12 mesi.

Di colore rosso rubino cupo, al naso si presenta con spiccati sentori balsamici, caffè scuro in grani, viola e marasca matura. L'invecchiamento in *barriques* fa emergere la cannella. Alla beva avvolgente e con notevole freschezza.